

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRAONE E L'ESERCIZIO COMMERCIALE ADERENTE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

TRA

Il COMUNE di BRAONE, con sede in Via Re n. 2 a Braone (BS), Codice fiscale 00855380176, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ing. Sergio Mattioli,

E

l' Esercizio commerciale con sede in
ViaP.IVA, nella persona di
..... che interviene al presente atto in qualità di.....

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ avente ad oggetto *“D.L. n. 73 del 25/05/2021. Adozione di misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie. Istruzioni agli uffici.”*;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari/prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 10,00 (dieci) e di euro 20,00 (venti) sono rilasciati dal Comune di Braone a titolo di *voucher multiuso* ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633/1972 e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il 31.05.2020.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Premesso che il commerciante assieme alla consegna della merce deve emettere lo scontrino fiscale elettronico, da un punto di vista civilistico il negozio giuridico si perfeziona tra il beneficiario e l'esercente; mentre l'ente è chiamato in causa solo per erogare una somma di danaro all'esercente in nome e per conto del beneficiario come una vera e propria delegazione di pagamento fuori campo IVA ex articolo 2, comma secondo lettera a) del DPR 633/72, secondo cui “non sono considerate cessioni di beni: le cessioni che hanno per oggetto danaro o crediti in danaro”.

Il buono spesa sarà quindi rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto riepilogativo con allegati i buoni spesa in originale e le copie degli scontrini, mediante bonifico su c.c. indicato e previa verifica della regolarità della documentazione presentata.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro la fine di ogni mese.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti alimentari e/o di prima necessità (con esclusione di alcolici e superalcolici).

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

Eventuali sconti concordati o stabiliti o comunque concessi andranno a favore dei beneficiari del buono spesa.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino alla cessazione dello stato di emergenza.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del DGPR n. 679/2016.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Brescia, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di in Via Re n. 2 a Braone (BS).

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Data, Luogo _____

Il Sindaco

L'Esercizio Commerciale
